

*Circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio, in data 16 giugno 1881. — Modificazioni al Regolamento per la pesca fluviale e lacuale.*

Il Regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con R. decreto del 13 giugno 1880, diede occasione, parimenti che quello della pesca marittima, ad alcune osservazioni ed a diversi reclami, su cui ebbe a pronunciare il suo giudizio la commissione consultiva per la pesca, come apparve dal volume 31 degli annali di questo ministero, nel quale sono stati pubblicati gli atti della commissione medesima.

Tre sole modificazioni al regolamento furono reputate necessarie dalla commissione la quale ne fece oggetto di speciale proposta al ministero; una di esse soltanto è di carattere generale, mentre le altre riguardano disposizioni di carattere locale.

Quanto alla prima, essa ha per oggetto di proibire, in tutte le acque dello Stato e durante le epoche di divieto della pesca delle *trote*, dei *carpioni* del *pesce persico*, l'uso dello strumento denominato *tirlindana*, che è giudicato dannosissimo alla conservazione delle specie. All'oggetto verrebbe aggiunto un nuovo articolo, che troverebbe posto dopo il 10.º, così concepito:

« È vietata la pesca colla *tirlindana* nelle epoche rispettivamente fissate dall'articolo 13, per le *trote* e *carpioni* e per il *pesce persico* » —

Le due disposizioni di carattere locale consistono:

1.º nell'estendere alla provincia di Firenze i favori che gli articoli 26, 27, 29, del regolamento stabiliscono per altre provincie del Regno, rispetto alla pesca delle *cheppie*, dello *storione* e delle *cieche*, avendo la commissione riconosciuto che concorrono, riguardo alla provincia di Firenze, le circostanze e le condizioni che giustificano i detti favori nelle altre provincie;

2.º nello stabilire, in apposito articolo, una disposizione colla quale, a parziale deroga dei divieti sanciti dall'articolo 13 del regolamento, venga permesso nel lago d'Iseo, in ogni tempo, la pesca del *lucio* della *bottatrice* e dei *pesci bianchi*, e sia ridotto il divieto della pesca della *tinca* al solo mese di giugno e del *pesce persico* a tutto il mese di maggio. Queste eccezioni sono state proposte dalla commissione a parziale esaudimento dei voti esposti al Governo dai pescatori del detto lago in un'adunanza tenuta a Sarnico il 12 dicembre 1880, ed appoggiata dalla deputazione provinciale di Brescia.

A complemento di queste modificazioni occorrerà aggiungere all'articolo 32 le necessarie sanzioni penali.

È mio intendimento di sottoporre alla Sovrana sanzione un decreto per l'approvazione delle modificazioni sovra esposte: prima però mi occorre avere intorno ad esse il parere dei consigli provinciali e delle camere di commercio a sensi dell'art. 2.º della legge sulla pesca del 4 marzo 1877; parere che ho l'onore di chiedere colla presente ai corpi anzidetti.

Occorre appena avvertire il parere è richiesto a tutti i consigli provinciali e camere di commercio del Regno rispetto alla sola disposizione di carattere generale, mentre sulle altre due di carattere locale il parere dovrà essere dato soltanto dai consigli provinciali e dalle camere di commercio dei luoghi, in cui le disposizioni avranno esclusivamente applicazione.

Sarò grato ai signori Prefetti e Presidenti delle camere di commercio, se mi favo-

riranno il parere colla maggiore sollecitudine: all'uopo giova che io ricordi che, in assenza del consiglio, il parere di cui trattasi potrà essere dato dalla deputazione provinciale.

Per il Ministro, RACIOPPI.

*Circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio, in data 16 giugno 1881. — Modificazioni al regolamento per la pesca marittima.*

Il regolamento per la pesca marittima, approvato col R. decreto del 13 giugno 1880, quantunque elaborato con lungo studio e in seguito ad estese ed accuratissime indagini, ha fornito occasione a parecchi reclami provenienti in principal modo dalla classe dei pescatori, a molti dei quali parve i divieti sanciti dalle nuove disposizioni fossero eccessivi e tali da offendere gravemente i loro interessi.

Il ministero non tardò ad accorgersi che tali reclami, del pari che i timori dai quali traevano origine, non erano in generale giustificati. In vero, le persone più competenti e disinteressate furono concordi nel giudicare che le nuove discipline sieno molto larghe al paragone delle antiche e vadano in generale scève da ogni divieto non additato dall'esperienza come assolutamente necessario. Se le nuove disposizioni parvero sovente alla classe dei pescatori più severe di quelle antecedentemente in vigore, ciò è avvenuto perchè una tolleranza, sanzionata da lunga consuetudine, o il consenso espresso dalle autorità proposte alla sorveglianza, erano stati cagione che le antiche discipline rimanessero in gran parte ed in molti luoghi inosservate.

Ciò malgrado, il ministero non credette opportuno di prendere alcun provvedimento su tali reclami senza aver prima sentito il parere della commissione consultiva per la pesca, istituita appunto per dar giudizio sulle proposte di modificazione dei regolamenti. Furono pertanto sottoposti all'esame della commissione medesima i reclami che erano stati presentati al governo intorno al tema di cui si discorre.

Il volume 31 degli annali di questo ministero (direzione del commercio e dell'industria) che si comunica colla presente, contiene i resoconti delle tornate, nelle quali la Commissione prese ad esame tutti i reclami surriferiti ed espresse intorno ad essi il proprio avviso.

Io inclino ad accogliere le proposte della commissione e quindi a proporre alla Sovrana sanzione le modificazioni ai regolamenti vigenti da essa suggerite. Ma è anzitutto mio debito, in osservanza dell'articolo 2 della legge sulla pesca del 4 marzo 1877, n. 3760 (serie 2.<sup>a</sup>) di udire il parere dei consigli provinciali, delle camere di commercio e dei capitani di porto, ed a tale scopo è indirizzata la presente.

Le modificazioni che, secondo le proposte della commissione, dovrebbero essere introdotte nel regolamento per la pesca di mare, sono di due specie: alcune hanno carattere di disposizioni di ordine generale, e su di esse sono invitati ad esprimere il loro parere tutti i consigli provinciali, tutte le camere di commercio e tutti i capitani di porto del regno: altre riguardano disposizioni di carattere locale e su di esse daranno il loro parere soltanto i corpi e le autorità anzidetti, nella cui giurisdizione le disposizioni medesime dovranno essere applicate.

**Disposizioni generali.**

La commissione, prendendo in considerazione i bisogni della classe dei pescatori, e tenendo conto dello stato di fatto ammesso dalla consuetudine prima dell'entrata in vigore delle nuove discipline, ha creduto che si possa modificare l'articolo 16 del regolamento, allo scopo di attenuare il divieto della pesca con reti a strascico. Le nuove disposizioni da sostituirsi a quelle ora contenute nell'articolo 16, escluderebbero dal divieto le reti a strascico tirate a mano da terra, e permetterebbero l'uso anche delle reti a strascico tirate da piccoli galleggianti isolati ed a remi. Però, affinchè questo favore non degeneri in abusi dannosi all'economia della pesca, verrebbe riservata al governo la facoltà di vietare anche i detti modi di pesca nei tempi e ne' luoghi in cui siano chiariti dannosi.

La commissione, accogliendo la proposta del prof. Costa suggerì di sopprimere l'articolo 17, il quale contiene l'enunciazione delle reti a strascico; parve che tale enunciazione, non potendo essere completa, desse luogo a dubbi e rendesse meno agevole l'applicazione del divieto.

La commissione non poteva non rimanere impressionata dal racconto degli inconvenienti cui ha dato luogo, nelle acque di Messina e di Reggio-Calabria, l'applicazione della misura minima stabilita per i pesci-spada dalla tabella allegata all'articolo 18 del regolamento; ad impedire che i lamentati abusi si ripetano, la commissione ha suggerito di inserire nel regolamento un nuovo articolo, in forza del quale venga vietata la pesca ed il commercio dei pesci-spada durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre. Quantunque questa specie di pesca si eserciti quasi esclusivamente a Reggio di Calabria e Messina, tuttavia è sembrato opportuno che il divieto sia di carattere generale, come quello che ha per scopo di tutelare la conservazione di una specie di pesci di grande importanza economica.

Fu discusso a lungo in seno alla commissione intorno alle difficoltà che presenta l'applicazione del criterio della dimensione, come mezzo per proteggere il pesce immaturo: il partito che prevalse fu quello di restringere la tabella attuale ad un numero minore di specie; a quelle cioè che hanno maggiore importanza economica nel nostro paese. La nuova tabella comprenderebbe soltanto sedici specie, divise in tre categorie: per la prima, che si compone di quattro specie, verrebbe stabilita la lunghezza minima di 7 centimetri; per la seconda, che si compone di dieci specie, verrebbe stabilita la lunghezza minima di 12 centimetri; per la terza, composta di una specie sola, l'*anguilla vulgaris*, verrebbe stabilita la lunghezza minima di 25 centimetri.

Fu giustamente avvertito che l'articolo 12, come ora trovasi concepito, non riesce efficace, perocchè, colla sola numerazione progressiva per ciascun circondario, uno stesso numero è ripetuto sopra tanti galleggianti, quanti sono i circondari marittimi, cioè 23 volte, e quindi in molti casi è impossibile accertare il proprietario al quale deve essere contestata la contravvenzione; la commissione, per ovviare all'inconveniente, propose di prescrivere che, al disotto del numero d'iscrizione della barca, venga aggiunto, in cifra romana, il numero corrispondente del circondario di pesca.

L'articolo 23 vieta la pesca delle aragoste per quattro mesi, dal 1.<sup>o</sup> febbraio al 1.<sup>o</sup> giugno: i pescatori di Pozzuoli, di Civitavecchia e della Maddalena (luoghi nei quali tale specie di pesca è largamente esercitata) trovarono troppo lunga la durata del divieto.

La commissione espresse l'avviso che si possa ridurlo a tre mesi, parendole che se, durante tale periodo di tempo, la proibizione verrà rispettata, la moltiplicazione dei detti crostacei si troverà abbastanza tutelata. Da ciò la modificazione dell'articolo 23 ricordata in margine.

#### Disposizioni di carattere locale.

Gli articoli 44 e 45 del regolamento contengono alcune disposizioni intese a regolare la pesca di talune specie di molluschi nel golfo di Napoli. Tali disposizioni si chiarirono in pratica insufficienti ai bisogni dell'industria ed inadatti a tutelare gli interessi dei pescatori.

Colle nuove disposizioni, studiate sul luogo e lungamente discusse dalla commissione, si è cercato di provvedere nel miglior modo alle esigenze locali della pesca ed alla tutela degli interessi dei pescatori, pur rispettando il principio di libertà nell'esercizio dell'industria ed impedendo che si costituiscano monopoli.

La commissione, nell'esaminare il capitolato d'affitto del mar piccolo di Taranto, s'accorse che esso conteneva disposizioni le quali debbono trovare il loro posto nel regolamento, come quelle che, essendo di ordine pubblico, importa siano sanzionate da penalità: essa propose di eliminare le dette disposizioni del capitolato ed iscriverle nel regolamento fra quelle di carattere locale pel mare di Taranto. I due nuovi articoli troverebbero posto dopo l'articolo 48.

#### Disposizioni penali.

Le modificazioni sovra esposte richiedono che si modifichi anche l'articolo 81, aggiungendovi la sanzione penale per le nuove disposizioni; cioè pel divieto della pesca del pesce-spada, per gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, contenenti le disposizioni relative alla pesca dei molluschi nel golfo di Napoli, che prenderanno il posto degli attuali articoli 44 e 45; infine per i due nuovi articoli relativi al mar piccolo di Taranto.

Sono queste le modificazioni divisate, e sulle quali io attendo con sollecitudine il parere richiesto. All'uopo debbo avvertire che, trattandosi di affare d'urgenza, il parere invece del consiglio, potrà essere dato dalla deputazione provinciale.

Per il ministro, RACIOPPI.

R. D. n. 1090. — *Regolamento per l'esecuzione della legge sulla pesca, per la parte riguardante la pesca marittima.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 2 dicembre 1882 —

#### UMBERTO I, RE D'ITALIA.

Visto l'art. 2 della legge sulla pesca del 4 marzo 1877, n. 3706 (Serie 2.<sup>a</sup>); - veduti i pareri dei consigli provinciali, delle camere di commercio e dei capitani di porto; - veduto l'avviso del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio di Stato; - sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio, per l'esecuzione della legge sulla pesca, per la parte riguardante la pesca marittima.

Art. 2. Il regolamento anzidetto avrà esecuzione dal dì 1.<sup>o</sup> dicembre 1882, e da quel giorno cesseranno di aver vigore le disposizioni riguardanti la pesca marittima contenute nel regolamento approvato con R. decreto del 13 giugno 1880, n. 5482 (serie 2.<sup>a</sup>).

Ordiniamo, ecc. — Dato a Monza, addì 13 novembre 1882.

UMBERTO.

BERTI.

Visto — *Il Guardasigilli*  
G. ZANARDELLI.

REGOLAMENTO per l'applicazione della legge 4 marzo 1877, n. 3706 (serie 2.<sup>a</sup>), sulla pesca, nella parte riguardante la pesca marittima.

#### TITOLO I. — Disposizioni generali.

Art. 1. La pesca marittima è disciplinata dalla legge 4 marzo 1877, n. 3706 (serie 2.<sup>a</sup>), e dal presente regolamento.

Art. 2. È considerata come pesca marittima, oltre quella che si fa nel mare:

a) Quella che si fa nei porti, lagune, laghi, stagni, canali ed ogni altro bacino d'acqua salata, sebbene siano in comunicazione con acque dolci, purchè comunichino liberamente col mare almeno durante una parte dell'anno;

b) Quella che si fa nelle acque dei fiumi e torrenti, dei canali navigabili e dei fossi di scolo che sboccano in mare a foce libera, dal punto ove comincia la miscela delle acque salse colle dolci fino al mare.

I limiti tra la pesca marittima e la fluviale saranno determinati nelle acque anzidette, in conformità della precedente disposizione, dal prefetto, uditi il capitano di porto e la deputazione provinciale. I detti limiti saranno indicati con leggende visibili da collocarsi d'ordine del prefetto medesimo.

LEGGE E REGOL. SULLA PESCA.

Nei corsi d'acqua, muniti presso le foci di sostegni, porte, chiuse o chiaviche, i segnali intesi a delimitare le due specie di pesca saranno collocati sugli anzidetti manufatti.

Art. 3. Chiunque possiede e intende esercitare diritti esclusivi di pesca, deve, entro sei mesi dalla entrata in vigore di questo regolamento, farne dichiarazione al prefetto della provincia competente, presentando i relativi titoli. Il prefetto ne fa dare pubblica notizia mediante manifesto, diffidando chi possa avervi interesse a presentare le proprie osservazioni alla prefettura, entro un congruo termine, che sarà indicato nel manifesto medesimo.

Scorso questo termine, senza che siano sorte opposizioni, o dopo la risoluzione di esse, il prefetto, udito il capitano di porto, prescriverà ai possessori dei diritti di pesca di collocare lungo le rive appositi segnali, con leggende chiaramente visibili, intesi a designare i limiti del diritto; determinerà i punti in cui i segnali dovranno essere collocati, e formulerà le leggende da porsi su ciascuno di essi.

Tali prescrizioni dovranno essere eseguite a cura ed a spese degli interessati, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria.

Un elenco dei diritti esclusivi di pesca, accertati come sopra, sarà tenuto affisso negli uffici locali di porto.

Art. 4. È vietata, in ogni tempo e con ogni sorta di reti o di strumenti, la pesca ad una distanza minore di 200 metri, tanto davanti, quanto lateralmente alle foci che mettono in comunicazione il mare coi laghi, stagni, lagune e bacini in cui si esercita la piscicoltura.

Tale divieto non si applica alla pesca colla lenza ad uno o due ami. —

Art. 5. Coloro i quali, per scopo scientifico o di piscicoltura, o di vallicoltura, ovvero per esca di pescagione, intendano giovare delle facoltà concesse dall'articolo 3 della legge, od esercitare la pesca in tempi in cui sia vietata, dovranno far constare gli scopi anzidetti al capitano di porto, il quale prescriverà le discipline da osservarsi perchè l'esercizio delle facoltà medesime non sia rivolto ad altro scopo.

Il capitano del porto rilascerà al richiedente analogo certificato, la cui validità non potrà eccedere sei mesi.

Art. 6. La disposizione dell'articolo 5 della legge e l'articolo 16, in quanto minaccia di pena i trasgressori dell'articolo 5, sono applicabili alle acque di privata proprietà, quando siano in comunicazione immediata con acque pubbliche.

Art. 7. È vietato il commercio del pesce e degli altri animali acquatici, raccolti nei tempi e coi modi di pesca vietati dalla legge e dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 8. È vietata, tanto la detenzione, quanto la vendita delle cartucce di dinamite fabbricate per la pesca.

Art. 9. I pescatori dovranno tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, secondo le consuetudini locali ed il genere di pesca che esercitano, e secondo il modo di agire e la forma dei mezzi adoperati.

Non si potranno posare *nasse* a distanza minore di dieci metri da quelle collocate precedentemente da altro pescatore.

Art. 10. Qualora vi abbiano luoghi ricercati ed occupati di preferenza, per maggiore abbondanza di pesce, o per altre condizioni speciali, l'autorità marittima locale, a richiesta di due o più pescatori, stabilirà un turno, mediante il quale tutti i pescatori possano in giusta misura partecipare alla pesca nei luoghi anzidetti.

Art. 11. È vietato di levare o spostare reti ed altri apparecchi di pesca nei luoghi in cui furono posati da coloro cui appartengono.

Art. 12. Le barche da pesca di qualsiasi portata dovranno avere, sempre distintamente visibile, nel centro della vela maestra, il numero d'iscrizione ed al disotto di esso, in cifra romana, il numero corrispondente del circondario di pesca, dipinti ad olio con cifre dell'altezza non minore di 50 centimetri e contorni della larghezza di sette.

Art. 13. L'approvazione degli ufficiali ed agenti speciali, nominati da provincie, comuni od altri aventi interesse per la sorveglianza della pesca, a sensi dell'art. 13 della legge, sarà data dal prefetto della provincia, sentito il capitano di porto.

Gli agenti ordinari dei comuni devono invigilare il commercio del pesce ed accertare le contravvenzioni che venga loro fatto di scoprire ovunque, e, nei comuni chiusi, specialmente all'ingresso nel recinto daziario.

Se non hanno la qualità di agenti giurati, devono promuovere immediatamente l'intervento di un ufficiale od agente giurato competente.

Art. 14. I prefetti e le autorità marittime esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge e dal regolamento sulla pesca sotto l'immediata direzione del ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 15. In ciascun distretto di pesca, a cura del ministero di agricoltura, industria e commercio, sarà istituita una commissione composta del capitano di porto, di un zoologo, ove sia possibile, e di uno o più periti tecnici.

Potranno essere istituite commissioni analoghe in ciascun compartimento marittimo. Queste commissioni si rinnovano ad ogni triennio, e i loro membri sono rieleggibili. Esse dovranno:

- 1.° Studiare e proporre tutte le nuove disposizioni che l'esperienza abbia dimostrato necessarie;
- 2.° Raccogliere i materiali per una statistica annuale della pesca;
- 3.° Dare, a richiesta del governo, delle provincie e dei comuni, il loro parere sopra argomenti che riguardino in modo diretto o indiretto la pesca;
- 4.° Promuovere la diffusione dei migliori metodi di pesca e l'incremento delle industrie ad essa attinenti;
- 5.° Rendere popolari le nozioni relative alla produzione, nutrizione e diffusione dei pesci e di altri animali marini più utili.

## TITOLO II. — Disposizioni relative alla pesca dei pesci in generale.

### CAPO I. — Mezzi e istromenti adoperati per la pesca.

Art. 16. Dal 1.° dicembre di ciascun anno al 1.° maggio dell'anno successivo è vietata la pesca con reti ed altri apparecchi a strascico, tirati da galleggianti, nelle acque del mare sino a tre chilometri da qualsiasi punto della costa o dal lido. È del pari vietata, nello stesso periodo di tempo, la detta pesca, oltre tale limite, a profondità minore di otto metri.

Sono esclusi da tale divieto i piccoli galleggianti isolati ed a remi.

Il governo però si riserva di vietare la pesca con reti a strascico, tirate a mano da terra o da piccoli galleggianti isolati ed a remi, nei luoghi e nelle epoche in cui consti che essa riesce dannosa alla moltiplicazione dei pesci d'importanza economica.

È vietato di pescare in ogni tempo, nel mare territoriale, con reti od altri apparecchi a strascico tratti da battelli a vapore.

CAPO II. — Pesca e commercio delle uova e del pesce immaturo.

Art. 17. Le lunghezze minime totali dei pesci, per gli effetti dell'articolo 3 della legge, sono determinate dalla tabella allegata al presente regolamento.

TITOLO III. — Delle pesche speciali.

CAPO I. — Tonnare e mugginare.

Art. 18. — Lo stabilimento di una nuova tonnara non potrà eseguirsi che ad una distanza di cinque chilometri sopra vento, cioè dall'imboccatura, ed un chilometro sotto vento da quelle preesistenti, salve le maggiori distanze competenti ai proprietari e concessionari in forza dei loro titoli.

Le indicate distanze dovranno essere pure osservate negli spostamenti di tonnare che eventualmente potessero aver luogo.

Art. 19. I limiti estremi degli apparecchi, reti ed altre opere attinenti alle tonnare dovranno essere sempre, per cura dei concessionari o degli esercenti, indicati da segnali denunciati alla capitaneria di porto. Le dimensioni, il numero, la quantità e la situazione di detti segnali non potranno essere variati senza il permesso dell'autorità marittima.

In caso di spostamento o distruzione dei segnali i concessionari e gli esercenti dovranno farli rimettere al posto primitivo, o collocarne dei nuovi.

Art. 20. Durante l'esercizio delle tonnare è proibito ai terzi di esercitare qualsiasi specie di pesca, compresa quella del corallo, e di accendere fuochi ad una distanza minore di cinque chilometri sopra vento, ed un chilometro sotto vento delle tonnare medesime, salvi i maggiori diritti che potessero competere ai proprietari di queste in forza di concessioni antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 21. Sono applicabili allo stabilimento di mugginare le disposizioni dell'art. 19.

CAPO II. — Pesca di crostacei e molluschi.

Art. 22. La pesca delle aragoste (*Polinurus vulgaris*) è vietata dal 1.º febbraio al 1.º maggio di ciascun anno.

In nessun tempo potranno essere messe in commercio aragoste che non raggiungano almeno 20 centimetri di lunghezza dall'apice dell'occhio all'estremità posteriore del corpo.

Art. 23. È vietata la pesca delle seppie con le vorle, o vaste (fascine di lentisco o di altri vegetali).

Art. 24. La raccolta delle ostriche è vietata dal 1.º aprile a tutto agosto, e quello dei mitili (cozze nere, pecci, muscoli) dal 1.º marzo al 30 aprile.

In nessuna epoca dell'anno potranno essere messe in commercio ostriche (ostriche dette di Taranto, reali, comuni) di una lunghezza inferiore a cinque centimetri, e mitili di una lunghezza minore di tre centimetri.

Art. 25. Le disposizioni della prima parte dell'articolo precedente non sono applicabili alle ostriche ed ai mitili provenienti da vivai d'allevamento, o da stabilimenti

di ostricoltura o mitilicoltura, purchè sieno di dimensioni non inferiori a quelle stabilite nell'alinea dell'articolo anzidetto, ed accompagnati da certificato, indicante la provenienza e la quantità, rilasciato dalle autorità marittime locali.

CAPO III. — Pesca del corallo.

Art. 26. Nel mare territoriale la pesca del corallo può effettuarsi in tutti i tempi dell'anno, salve le restrizioni sancite dal presente regolamento.

Art. 27. — Chiunque intenda armare una o più barche e adoperarle alla scoperta di banchi di corallo, dovrà, agli effetti dell'articolo 29, comma 2.º, del presente regolamento, farne dichiarazione scritta all'autorità marittima del luogo in cui si eseguisca l'armamento, od a quella del luogo in cui intenda attuare le esplorazioni.

La detta autorità prenderà nota di tale dichiarazione in apposito registro, e ne darà atto al dichiarante, sulla licenza di pesca prescritta dall'art. 144 del codice della marina mercantile.

Quando il dichiarante avrà scoperto effettivamente un banco di corallo, godrà i benefici di cui all'art. 10 della legge, purchè faccia la denuncia indicata nell'ultimo alinea dell'articolo precedente.

Art. 29. Quando non sia provato a chi, fra i diversi contendenti, debbasi la precedenza nella scoperta di un banco di corallo, si reputerà scopritore, nei rispetti amministrativi, colui che primo ne avrà fatta denuncia, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria, nei sensi dell'art. 32.

Nel caso di simultanea denuncia, e salvo sempre il sopraddetto ricorso, si reputerà scopritore colui che per primo abbia fatta tale preventiva dichiarazione, a norma del 1.º e 2.º comma dell'art. 27.

Art. 30. Non saranno considerati come nuovi banchi quelli che fossero diramazione o parte di altri precedentemente sfruttati ed abbandonati, oppure in attualità di sfruttamento.

Art. 31. La denuncia, di cui agli articoli precedenti, dovrà contenere le indicazioni necessarie per precisare la situazione e l'estensione del banco scoperto, e la dichiarazione della volontà di esercitare il diritto concesso dalla legge.

L'autorità marittima prenderà nota della denuncia nel registro indicato nell'art. 27, e ne darà atto sulla licenza di pesca.

La denuncia sarà pubblicata per mezzo di avviso all'ufficio di porto ed all'albo pretorio del comune più prossimo al luogo della scoperta, nonchè all'albo della capitaneria di porto e del comune capoluogo del compartimento.

Nell'avviso saranno diffidati coloro che possono avervi interesse a presentare entro un mese le loro opposizioni.

Art. 32. Decorso il termine indicato nell'articolo precedente, il capitano di porto trasmetterà la denuncia, i relativi documenti e le opposizioni che fossero state presentate al ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale, riconosciuta la qualità di scopritori, ne rilascerà apposito attestato, salvo alle parti il ricorso dell'autorità giudiziaria.

Art. 33. Qualora non insorgano contestazioni, lo scopritore, anche prima che sia rilasciato l'attestato ministeriale, potrà sfruttare esclusivamente il banco scoperto, purchè ne abbia fatto la denuncia.

Nel caso di contestazione, l'autorità marittima del luogo impedirà tale esercizio

finchè l'uno o l'altro fra i contendenti non abbia ottenuto il riconoscimento della qualità di scopritore per parte del ministero.

Art. 34. Ogni cessione del diritto esclusivo spettante allo scopritore dovrà essere notificata all'autorità marittima competente, coll'indicazione del nome, cognome e domicilio del cessionario.

Art. 35. Durante l'esercizio del diritto esclusivo lo scopritore di un banco di corallo dovrà mantenere a proprie spese, e possibilmente nel centro della periferia del banco medesimo, un galleggiante validamente assicurato, sul quale sarà fermata una piastra, rilasciata dall'autorità marittima, indicante il compartimento marittimo, il nome dello scopritore, ed il giorno della scadenza del diritto. Tale piastra sarà rilasciata dall'autorità marittima a spese dell'esercente.

La rimozione di tale galleggiante, per caso indipendente dalla volontà dello scopritore, non pregiudicherà il suo diritto, purchè egli lo ristabilisca al più presto.

Art. 36. Il diritto esclusivo si esercita nella periferia di cinquecento metri intorno al galleggiante, di cui all'articolo precedente.

Entro questa periferia è vietato ai terzi la pesca del corallo.

Art. 37. Le stagioni della pesca del corallo, indicate all'art. 10 della legge, hanno principio col 1.º marzo e finiscono col 10 ottobre.

Nel tempo intermedio, fra una stagione e l'altra, non resta interrotto il diritto di esclusivo esercizio.

Art. 38. Qualora l'esercizio di un banco di corallo sia impedito da naufragio, incendio, guerra, blocco ed altri casi d'infortunio o di forza maggiore, per una parte ragguardevole di una stagione, il ministero di agricoltura, industria e commercio, sopra domanda dell'interessato, potrà prorogare lo esercizio per una stagione successiva oltre a quelle cui aveva diritto.

Qualora l'impedimento perduri per tutto il periodo stabilito dalla legge, questo potrà essere protratto per due altre stagioni successive.

La relativa domanda dovrà essere corredata da una relazione fatta e certificata dinanzi alle autorità e nei modi indicati dagli articoli 339 e 340 del codice di commercio.

#### TITOLO IV. — Disposizioni di carattere locale.

Art. 39. Sono considerati come *distretti di pesca*, agli effetti del presente regolamento quelli stabiliti dal R. decreto 10 febbraio 1878, n. 4294 (Serie 2ª).

Art. 40. In ciascun distretto saranno osservate le disposizioni speciali contenute in questo titolo, nonostante qualunque disposizione diversa o contraria dei titoli precedenti.

##### CAPO I. — Primo distretto (Porto Maurizio, Savona, Genova, Spezia e Livorno).

Art. 41. Nei compartimenti marittimi di Porto Maurizio, Savona, Genova, Spezia sono permessi, nei mesi di febbraio e marzo, la pesca ed il commercio dei *bianchetti* (piccole sardine ed alici), comunque abbiano dimensioni inferiori a quelle stabilite nell'articolo 17.

Art. 42. Nel compartimento marittimo di Livorno sono permessi, nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio la pesca ed il commercio delle *cieche* (piccole anguille), quantunque non abbiano le dimensioni stabilite nella tabella annessa al presente regolamento.

##### CAPO II. — Secondo distretto (Portoferraio, Civitavecchia, Gaeta e Napoli).

Art. 43. Nel golfo di Napoli, dalla punta della Campanella al Capo Miseno, la pesca dei *molluschi*, *bivalvi* (*vongole*, *cocciolo*, *tonninole*, *cannolicchi*, *latteri* e simili) è disciplinata dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 44. La pesca delle *vongole* è vietata dal 1.º ottobre al 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 45. È assolutamente vietato di far uso della *pala* per la pesca dei *cannolicchi* e dei *latteri* di mare.

Art. 46. La grandezza minima che dovranno avere le *conchiglie* per essere messe in commercio è stabilita (nel diametro maggiore) a centimetri 2 1/2 per le *vongole*; centimetri 3 per le *cocciolo*; centimetri 6 per i *cannolicchi* e *latteri* di mare.

Le altre specie dovranno aver raggiunta la metà dell'ordinario loro sviluppo.

Le *conchiglie* di dimensioni rispettivamente inferiori alle sopraindicate dovranno, appena pescate, essere rigettate a mare.

Art. 47. Tutti coloro che vogliono dedicarsi alla pesca dei *molluschi bivalvi* o *conchiglie* debbono darne preventivamente partecipazione al capitano del porto, il quale ne terrà nota in apposito registro, indicando la specie di molluschi di cui i petenti vogliono esercitare la pesca.

Art. 48. Gli iscritti, di cui al precedente articolo, per la pesca delle *vongole* e delle *cocciolo*, non potranno esercitarla se non concorreranno ai lavori di coltura che l'esperienza e le consuetudini locali hanno dimostrato utili per rendere più prospera la moltiplicazione e lo sviluppo di tali molluschi.

Art. 49. Qualora il numero di coloro che domandano l'esercizio di tale pesca fosse eccessivo in rapporto alla produzione, il capitano del porto potrà stabilire tra i richiedenti un turno cominciando dal dare la precedenza a coloro che notoriamente esercitano quelle industrie da tempo più remoto.

Art. 50. Lo stesso turno di cui sopra sarà, in casi analoghi, stabilito tra i pescatori di *cannolicchi* e *latteri* di mare.

Art. 51. Il capitano di porto, d'accordo colla Commissione locale della pesca, nominerà, fra i più noti, per perizia e probità, esercenti la pesca stessa di molluschi, cinque individui, ai quali sarà affidata l'immediata sorveglianza su tal genere di pesca, perchè vengano osservate le relative prescrizioni. Tali sorveglianti cesseranno dalle loro funzioni ogni due anni, ed in qualunque tempo quando non adempiano fedelmente il mandato loro commesso.

I sorveglianti anzidetti sono equiparati agli agenti speciali indicati nell'articolo 13 della legge e nell'articolo 13 del regolamento. A tale effetto la loro nomina sarà approvata dal prefetto.

##### CAPO III. — Terzo distretto (Castellammare di Stabia, Pizzo e Taranto).

Art. 52. Nel compartimento marittimo di Taranto sono proibiti la pesca ed il commercio dei *barboncini* (*Mullus barbatus*) dal 1.º maggio al 1.º agosto.

Art. 53. Nel mar piccolo di Taranto è vietata la pesca con le *sciabiche* dal 1.º gennaio al 15 settembre. La lunghezza delle reti da usarsi nei mesi, durante i quali la pesca è permessa, non potrà essere superiore a metri cento.

Art. 54. È vietata la pesca delle *ostriche* in quei tratti del mar grande di Taranto in cui si spargono *ostriche* da semina per uso di allevamento.

Art. 55. È vietata la pesca colle reti alle foci dei fiumi *Sato*, *Rosca* e *Galeso*, nel mar piccolo di Taranto, sino a 40 metri all'innanzi e lateralmente.

È però eccettuata la pesca che suol farsi a *ginocchio* nelle acque del *Rosca* e del *Galeso*.

Art. 56. Coloro che intendono esercitare la pesca con *sciabiche* nei mesi durante i quali è consentita, ne chiederanno il permesso all'autorità marittima, alla quale dovranno presentare apposita domanda nella prima quindicina di settembre.

Il sorteggio stabilirà il turno dei pescatori autorizzati a tale pesca.

Non è permesso di calare in mare più di quattro *sciabiche* per ciascun giorno.

Art. 57. È vietato ingombrare in qualsiasi modo quelle parti di spiaggia dalle quali vengono tratte le *sciabiche*.

Art. 58. Dal 1.º gennajo a tutto agosto è vietata la pesca del *cocuzzo*; negli altri mesi è permessa, purchè esercitata ad una distanza non minore di cinquecento metri dai porti di *Napoli* e di *Lecce*, sia dalla parte di *mar grande*, che da quella di *mar piccolo*.

È pure vietata dal 1.º marzo al 30 novembre, la pesca coi *grivaruli*; negli altri mesi è permessa, purchè esercitata alla profondità non minore di 10 metri.

Art. 59. La pesca col *rosacchio* è vietata dal 1.º febbrajo al 31 ottobre, e quella con *nasse* dal 1.º febbrajo al 30 aprile.

Art. 60. È vietata la pesca con ami di una grandezza minore di quelli segnati in commercio col *numero dieci*.

Ciò non di meno, dal 1.º marzo al 30 giugno potranno essere eziandio adoperati nella pesca gli ami segnati in commercio col *numero sette*.

Art. 61. Durante i mesi di ottobre e di novembre è proibita la pesca con qualsiasi mezzo nell'*aja* detta *salva-chioma*, che si estende dalla dogana del pesce fino al Pizzone.

Art. 62. La pesca delle ostriche è vietata dal dì della Pasqua di risurrezione al 31 ottobre.

Il ferro che si usa per detta pesca dovrà avere una lunghezza non maggiore di metri uno e 32 centimetri, nella parte che rade il fondo; è parimenti vietato l'uso di ferri che abbiano un peso maggiore di chilogrammi 9.

Art. 63. È vietata la pesca delle *cozze pelose* (*modiola barbata*) dal 1.º settembre al 31 di maggio.

Art. 64. Le disposizioni degli articoli 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, sono applicabili soltanto al *mar piccolo*, e quelle degli articoli 54 e 63 al *mar grande* di Taranto.

#### CAPO IV. — Quarto distretto (*Bari, Ancona, Rimini e Venezia*).

Art. 65. Dal 1.º marzo al 30 giugno di ogni anno è permessa la pesca delle seppie colle cosiddette *vorle* o *vaste* (fascine di lentisco od altri vegetali) nel compartimento marittimo di Bari.

Una Commissione composta del capo del rispettivo ufficio di porto, di un consigliere comunale e di un pescatore anziano, questi ultimi nominati dalla Giunta municipale del luogo, assegnerà al principio di ogni anno a ciascun pescatore un tratto di mare, in cui egli potrà esclusivamente esercitare tale pesca durante l'epoca sopraindicata.

Art. 66. Le uova delle seppie che per avventura si trovassero impigliate nelle reti dovranno essere rimesse in mare, e le *vorle* o *vaste*, portanti uova, che fossero tratte a terra, o ivi rigettate dal mare, dovranno essere sommerse mediante peso a distanza non minore di due chilometri dal litorale.

L'obbligo delle sommersioni sopraindicate incombe ai pescatori nelle cui reti si trovassero impigliate le uova, od a quelli ai quali fu assegnato il tratto di mare corrispondente a quella parte di spiaggia dove le *vorle* furono tratte, o rigettate.

Nel caso di contestazione, la Commissione determinerà a chi spetti l'obbligo delle sopraindicate sommersioni.

Art. 67. A ciascun Municipio littoraneo del compartimento marittimo di Bari, che ne faccia domanda, verrà annualmente assegnato un tratto di mare, nel quale potranno essere immerse non più di duecento *vorle*, sopra le quali sarà proibita la pesca delle seppie.

Art. 68. Al divieto della pesca del pesce che non abbia raggiunte le dimensioni stabilite nell'articolo 17 è fatta eccezione per il pesce pescato allo scopo della semina nelle valli.

Le autorità marittime, interpellata la Commissione di cui all'articolo 15, stabiliranno ogni anno il giorno dell'apertura di tale pesca entro il periodo dal 1.º marzo al 1.º aprile.

In ogni modo questa pesca è vietata durante la notte.

Art. 69. La pesca del pesce da semina, di cui all'articolo precedente, non potrà incominciare prima del 15 aprile nei canali di comunicazione delle lagune col mare, e ad una distanza minore di 400 metri, tanto davanti, quanto lateralmente alle foci interne ed esterne dei canali anzidetti, nonchè agli sbocchi delle acque dolci in mare ed in laguna.

Art. 70. È permessa la pesca fino a 40 metri dalle *cogolere* o *ciocche* e dalle *chiaviche* o *tagli* di montata delle valli salse da pesca censite come tali.

Art. 71. Sono proibiti la pesca ed il commercio delle *verzelatine*, (*Mugil saliens*), e dei *meccati* (*Mugil cephalus*) da semina dal 1.º luglio a tutto settembre, e delle *orattelle* (*Chrysophrys aurata*) pure da semina, dal 1.º settembre di ciascun anno al 1.º maggio dell'anno successivo.

Art. 72. Sono inoltre proibiti il commercio e la pesca delle *triglie novelle* (*Mullus surmuletus*) dal 1.º aprile al 1.º luglio, e dei *barboncini novelli* (*Mullus barbatus*) dal 1.º maggio al 1.º settembre.

Art. 73. È proibita la pesca colle *serraglie* dal 1.º gennaio al 1.º maggio; è pure vietato, dal 1.º gennaio al 1.º agosto, l'uso delle *sciabiche* da gamberelli (*schileri* e *strazzin da fossa*), nonchè delle *cogularie* pei *tatterini* (tratturi da anguèle), tanto unite, quanto isolate.

Art. 74. È proibita la pesca dei *gò* (*gobius ophiocephalus*) a braccio ed a fiocina (*fossenin*) o colle *nasse* (*cestelle*, *chebbe*) dal 15 marzo a tutto giugno.

Art. 75. Le disposizioni degli articoli 68 a 74 sono applicabili soltanto ai compartimenti marittimi di Venezia e di Rimini.

Art. 76. Alla pesca delle valli private, comunicanti colle acque pubbliche, sono applicabili le disposizioni relative al pesce da semina, sancite dagli articoli 68, 70, 71.

Art. 77. Le disposizioni della legge e del regolamento sulla pesca di mare sono applicabili alle acque del *Po di Volano* sino alla così detta *Chiavicha di Marozzo*; alle acque del *Po morto* sino alle *chiaviche di Patù* da un lato, e sino a quelle del *Nono* per l'altro; alle acque del *Po di Goro* sino all'ufficio di delegazione marittima; alle acque del *Po di Primaro* sino alla *chiavicha di Umana*; alle acque di *Candiano* (Porto Corsini) ai canali delle così dette *Pialasse*, ed alle acque del canale di *Magnavacca* sino al *Puntirolo del conale Albani*.

Pei canali del Polesine di Rovigo le predette disposizioni sono applicabili sino a quaranta metri a monte dell'ultima *chiavica* di valle salsa da pesca esistente lungo i canali stessi.

Art. 78. Dal 1.º febbraio al 31 maggio è vietata la pesca con ogni sorta di reti o con altri apparecchi che possano disturbare la montata del pesce nei corsi d'acqua indicati nel precedente articolo.

Art. 79. Nel compartimento marittimo di Rimini, durante il periodo di tempo di cui nell'articolo precedente, è vietata la pesca con qualsiasi mezzo nelle acque del mare per l'estensione di un chilometro, tanto davanti, quanto lateralmente alle foci di montata delle valli da pesca.

Art. 80. Nessuno potrà senza permesso del proprietario, introdursi nelle valli chiuse da pesca di proprietà privata, nè sugli arginelli ed altre chiusure da cui sieno esteriormente ricinte, salvo il caso che i detti arginelli abbiano carattere di via pubblica.

CAPO V. — Quinto distretto (Maddalena e Cagliari).

Art. 81. È vietato il versamento di ghiaie, arene, zavorre od altro nel perimetro dello stagno di Santa Gilla, ed entro un raggio di 200 metri dallo sbocco dei suoi canali di comunicazione col mare.

CAPO VI. — Sesto distretto (Messina, Catania, Porto Empedocle, Trapani e Palermo).

Art. 82. L'esercizio delle tonnare lungo le coste settentrionali ed occidentali della Sicilia è vietato dal 20 luglio di ciascun anno al 15 aprile dell'anno successivo, e quello delle tonnare di ritorno lungo le coste orientali, dal 16 settembre al 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 83. Gli articoli 20 e 82 non sono applicabili alle cosiddette *tonnarelle*.

Art. 84. È proibita la pesca del corallo fino a 500 metri dalle *tonnarelle*, e fino ad un chilometro dai luoghi in cui si pesca il *pesce spada*, per tutto il tempo in cui queste pesche saranno in pieno esercizio, salvo il caso di particolari convenzioni fra gli interessati.

Art. 85. Durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre è vietata la pesca del *pesce spada*, sulle coste di Calabria e di Sicilia.

Durante lo stesso periodo di tempo è vietato il commercio del *pesce spada* nelle provincie di Reggio di Calabria e di Messina.

Art. 86. Nella pesca del *pesce spada*, che si opera per mezzo di *guide* e di *ontri lanciatori*, sulle coste di Calabria e di Sicilia, i pescatori *capi-ciurme* proporranno all'autorità marittima, che ne formerà apposita tabella, i posti per il collocamento delle *guide*, così a terra, come sulle barche.

Art. 87. Al principio della stagione di tale pesca, l'autorità marittima inviterà, per mezzo di pubblico avviso, i pescatori *capi-ciurme* che intendano prendervi parte, a presentare, entro un termine fisso, analoga dichiarazione, per essere iscritti nel ruolo dei concorrenti, il quale sarà chiuso alla scadenza del termine indicato.

Art. 88. I posti stabiliti per il collocamento delle *guide*, saranno alternati, durante la pesca, fra i *capi-ciurme*, secondo le norme che saranno fissate dall'ufficio marittimo, in modo però che tutti possano fruire in eguale misura dei vantaggi della pesca.

La determinazione di queste norme sarà fatta ogni anno all'apertura della stagione di pesca.

Art. 89. Le barche, che, pel loro numero esuberante, in relazione a quello dei posti stabiliti, non potessero sin da principio, od in seguito occuparne alcuno non potranno presentarsi nelle acque dove si fa la pesca finchè non venga il loro turno.

I pescatori che dirigono le barche anzidette potranno però esercitare la pesca così detta *errante*, purchè non disturbino quella fatta sotto la direzione delle *guide* e non inseguino il pesce che fosse *sotto vista* dei pescatori occupanti i posti fissati.

TITOLO V. — Infrazioni e pene.

Art. 90. Le contravvenzioni agli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 88, 89 del presente regolamento saranno punite con pena pecuniaria estensibile a lire cinquanta.

Art. 91. La distruzione, le rimozioni e le mutazioni ai segnali galleggianti di cui nell'articolo 35 fatte da terzi, saranno punite con multa da lire 51 a 300.

Art. 92. Lo scopritore dei nuovi banchi di corallo, che, con lo spostamento dei segnali galleggianti di cui all'articolo 35, si adoperi per estendere il suo esclusivo esercizio oltre i limiti assegnati nell'articolo 36, sarà punito con multa da lire 51 a 200.

Ogni altro contravventore alle disposizioni dell'articolo 36 sarà punito con multa da lire 400 a 500, ed il corallo pescato in contravvenzione sarà sequestrato e devoluto all'avente diritto.

Art. 93. La violazione dell'articolo 18 è punita con multa da lire 250 a 500.

L'esercente di una tonnara che, spostando i segnali di cui nell'articolo 19, estenda il suo esercizio oltre i limiti da essi indicati, sarà punito con la multa da lire 200 a 400.

La distruzione, la rimozione o mutazione dei segnali indicati nell'articolo 19, fatte da terzi, saranno punite con multa da lire 51 a 150.

Art. 94. Ogni contravvenzione alle disposizioni degli articoli 20 e 82 è punita con pena pecuniaria da lire 51 a 250.

Art. 95. Chiunque, per negligenza od inavvertenza, reca danno agli apparecchi di una tonnara, è punito con pena pecuniaria fino a lire 80.

Se il danno è stato recato volontariamente si applicherà la multa fino a lire 500.

Art. 96. Alle contravvenzioni contemplate nei precedenti articoli sono applicabili, in caso di recidiva, le disposizioni dell'articolo 19 della legge.

Art. 97. Gli apparecchi di pesca fissi collocati in contravvenzione all'articolo 6 della legge, saranno demoliti.

Le reti e gli attrezzi di pesca, confiscati a termine dell'articolo 20, n. 2, della legge anzidetta, saranno distrutti.

Al prodotto delle ammende, delle multe e delle confische partecipano per un quarto, a termini della legge 26 gennaio 1865, numero 2134, gli agenti che hanno accertato le contravvenzioni.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie del precedente regolamento 13 giugno 1880, n. 5482 (Serie 2.ª).

Art. 98. L'uso delle reti ed apparecchi, permessi dalle disposizioni sino ad ora in vigore, e vietati dal presente regolamento, sarà tollerato per un anno dall'entrata in vigore del regolamento medesimo (1.º luglio 1880).

Art. 99. Entro sei mesi dal giorno in cui entrerà in vigore il presente regolamento (1.º luglio 1880), i proprietari di diritti d'impianto di tonnare e di mugginare, dovranno produrre alla Prefettura locale i relativi titoli.

Le contestazioni che insorgessero a riguardo di questi titoli, e dei diritti da essi stabiliti, saranno risolte in via amministrativa dal prefetto, salvo sempre il ricorso ai Tribunali.



**Tabella allegata al Regolamento (articolo 17) della pesca marittima.**

Specie più importanti di pesci, ed indicazioni delle lunghezze totali che debbono aver raggiunte perchè non ne steno vietati la pesca ed il commercio.

NOME SCIENTIFICO	NOMI VULGARI SUI MERCATI DI											Lunghezze totali in metri	
	LIVORNO	GENOVA	NAPOLI	TARANTO	RIMINI	VENEZIA	CAGLIARI	PALERMO					
1 <i>Mullus barbatus</i> , Linn.	Triglia di rena o di fango	Triglia de funco, Cavun	Triglia di scoglio	Triglia de capitellu	Barboni o Roscioli	Barbònn	Triglia	Triglia di fangu					0m 07
2 <i>Mullus surmuletus</i> , Linn.	Triglia di scoglio	Triglia veaxa o de scheuglio	Triglia sarda	Triglia de scoglio	Saraghina	Sardèla	Sardina	Sarda, Sardina					
3 <i>Clupea sardina</i> , Cuv.	Sardina	Sardenha, Pausetta	Alice	—	Sardela	Sardònn	Acciuga	Ancivu, Anciova, Aliccia					
4 <i>Engraulis encrasicolus</i> , Linn.	Alice	—	Passera piannuzza	—	Passera	Passara, Passarin	—	Linguata piannusa					0m 12
5 <i>Platessa parseter</i> , Bp.	—	—	Spinola	—	Brauzen o Vero	Branzin	Lupu, Arangiola	Spinola					
6 <i>Labrax lupus</i> , Cuv.	Regno	Luasso	Aurata	Aurata	Aurade	Oràda	Carina	Orata, Arata					
7 <i>Chrysoprphys aurata</i> , Cuv.	Dorata	Oa	Dentice	—	Dentice o Dentale	Dentàl	Dentixi	Dentale, Dentici					
8 <i>Dentex vulgaris</i> , Cuv.	Dentice	Dentexo	Sparaglione, Saraco variale	—	Spari o Carlini	Spari	Sarigu	Saracu, Saracu imperiali, Saracu pizzutu					
9 <i>Sargus</i> , Sp.	Sarago	Svoja, Sagaurigato	Capozzo, Capozzun	Capicefalu	Cefali e Meje	Cièvolo, Volpina, Causicilo, Borsega	Lissa, Cefalu	Muletto					
10 <i>Mugil</i> , Sp.	Muggine	Musso, Massun	Merluzzo	—	Merluzzo	Lovo	Merluzzo	Merluzzo, Merluzzu					
11 <i>Merluccius esculentus</i> , Risso	Nasello	Nasello	Palaja	—	Sfogle, Anguatole	Sfoglio	Palaja	Linguata					
12 <i>Solea vulgaris</i> , Cuv.	Sogliola, Palaja	Lingua, Sena	Boummo petroso	—	Rombo	Rombo	Rombu Pittecu	Rumulu, Rombu petrusa					
13 <i>Rhombus maximus</i> , Cuv.	Rombo di scoglio	Rombo veaxo	—	—	Suaso o Rombo minore	Corbo e Corbetto	Umbrina da scogliu	Rombu lisciu					
14 <i>Rhombus laevis</i> , Rond.	Rombo di rena	Rombo de fundo	Umbrina	—	Corbo e Corbetto	Corbo, Corbetto	Umbrina da scogliu	Umbrina					
15 <i>Umbrina cirrosa</i> , Bp.	Crovello, Ombrina	Ombriha	Anguilla, Capone	—	Bisatti	Bisatto	Anguidda	Ancida					0m 25
16 <i>Anguilla vulgaris</i> , Flem.	Anguilla	Anghilla	—	—	—	—	—	—					

**Circolare del ministero di agricoltura industria e commercio, in data 24 novembre 1882. — Spiegazioni sul nuovo regolamento per la pesca marittima, approvato con regio decreto 13 novembre 1882.**

Con regio decreto del 13 corrente è stato approvato un nuovo regolamento per la pesca marittima, che dal 1.° dicembre prossimo venturo dovrà sostituire l'altro attualmente in vigore del 13 giugno 1880.

La relazione a S. M. espone in modo particolareggiato le modificazioni introdotte nel nuovo regolamento e le ragioni di esse; cosicchè, senza ripetere qui le une e le altre, mi basterà ricordare che tra le modificazioni di carattere generale ha importanza singolare quella contenuta nell'articolo 16, in virtù della quale vien permessa la pesca con reti a strascico, tirate a mano da terra, od a mare con piccoli galleggianti a remi, anche durante i mesi di dicembre ed aprile.

I signori capitani di porto, nel provvedere all'attuazione di queste nuove discipline, porranno speciale cura nella sorveglianza, affinchè le agevolzze che sono state consentite per la pesca con reti a strascico non siano causa di abusi dannosi all'economia della medesima. Confido che essi, in conformità della disposizione del penultimo capoverso dall'articolo 16, appena siano consci che in qualche luogo la detta concessione rechi danno, ne informeranno d'urgenza il Ministero, udito il parere della Commissione locale.

Non occorre avvertire che gli articoli 339 e 340 del codice di commercio citati nell'articolo 38 del nuovo regolamento si riferiscono al codice di commercio del 1865. Nel codice che andrà in vigore il 1.° gennajo 1883 le dette disposizioni trovano riscontro negli articoli 516 e 517.

Colgo questa occasione per rinnovare ai signori Prefetti e capitani di porto le mie più vive preghiere perchè la sorveglianza sulla pesca sia incessante ed efficace, e la repressione delle contravvenzioni sollecita e rigorosa.

Il ministro, BERTI.